

DETRAZIONE SPESE PER ACQUISTO MEDICINALI DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

OBBLIGHI DEL FARMACISTA

- 1) In farmacia è **obbligatorio detenere un registratore di cassa che rilascia scontrini fiscali parlanti** con il cod. fiscale dell'assistito.
- 2) Il farmacista ha l'**obbligo di esporre in farmacia un cartello informativo**.
- 3) E' **obbligatorio emettere lo scontrino fiscale PARLANTE**, su richiesta del paziente.
- 4) In caso di **impossibilità a emettere lo scontrino fiscale parlante la farmacia, dietro richiesta del paziente, può e deve emettere la fattura** qualunque sia l'importo della vendita.

Le spese mediche si possono detrarre solo per la parte che supera la franchigia di **129,11 euro**.

Il farmacista non è responsabile di eventuali errori relativi al codice fiscale e NON è tenuto a controllare che il codice fiscale inserito sia quello della persona intestataria della ricetta.

La verifica della correttezza della documentazione spetta al cliente.

FARMACI e OMEOPATICI e VETERINARI

Per detrarre la spesa di tutti i medicinali è sempre sufficiente **IL SOLO SCONTRINO PARLANTE** (Circ. n. 18/E del 21/4/2009 A. E.) riportante:

- **Codice fiscale del destinatario,**
- **Natura e quantità dei medicinali acquistati,** il documento di spesa deve recare dizioni generiche di "farmaco" o di "medicinale", ma sono consentite anche **abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci**, come omeopatico, SOP, OTC, F.co, med., vet. ... (Risol. n. 10/E del 17/2/2010 A.E.),
- **Qualità indicata attraverso il codice alfanumerico dell'AIC del farmaco** (Circolare n. 40/E del 30/7/2009 A.E.).
- Per gli omeopatici, per i quali non esiste AIC, il Garante per la privacy ha precisato che è "possibile utilizzare anche un altro codice univoco" (Circolare 21/E del 23/04/2010 A.E.).
- **Si possono detrarre le spese veterinarie sostenute per la cura di animali detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. Non sono detraibili le spese per la cura di animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare** (Risol. n. 24/E del 27/2/2017 A.E.).

PREPARAZIONI GALENICHE

Per le preparazioni galeniche le indicazioni da riportare sullo scontrino fiscale "parlante" sono le seguenti: **come "natura" è sufficiente indicare "farmaco" o "medicinale" e per "qualità" è sufficiente indicare "preparazione galenica"** (Risoluzione Ag. Entrate n. 218/E del 12/8/2009).

TICKET

Per la detrazione del TICKET sui medicinali è →

→ sempre sufficiente il **solo scontrino parlante riportante come natura dell'acquisto la dicitura "Ticket"**. Il contribuente **NON** è obbligato a conservare la fotocopia della ricetta medica.

INTEGRATORI ALIMENTARI e PARAFARMACI

Non è possibile detrarre la spesa di integratori alimentari (Risoluzione Agenzia Entrate 256/E del 20/6/2008) **o di parafarmaci** (Risoluzione A.E. n. 396/E del 22/10/2008) neppure se prescritti da un medico specialista.

Analogamente, le spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia, anche se prescritti dal veterinario, non sono detraibili.

Per le detrazioni relative al 2017 e 2018 è possibile detrarre la spesa per l'acquisto di **"Alimenti a fini medici speciali"** compresi nella **sezione A1** del Registro di cui all'Art. 7 del DM Sanità - 8/6/01, con esclusione di quelli per i lattanti. (Sono **esclusi anche i prodotti senza glutine per i celiaci indicati nella sezione A2**).

N.B. Per detrarre gli acquisti degli alimenti a fine speciale è necessario conservare lo scontrino parlante (*natura: "Alimenti speciali A1" o "DM 8.6.01"*) o la fattura, perché i dati non sono ancora integrati negli invii al MEF per il 730 precompilato.

DISPOSITIVI MEDICI

Alcuni dispositivi medici costituiscono spesa detraibile, ma la generica dicitura **"Dispositivo Medico"** o anche abbreviato **"D.M."** sullo scontrino fiscale parlante, **da sola, NON consente la detrazione della spesa**.

I dispositivi fiscalmente detraibili sono elencati dal Ministero della Salute nella Classificazione Nazionale Dispositivi Medici disponibile sul sito del Ministero della Salute.

Ai fini della detrazione fiscale devono verificarsi le seguenti condizioni (Circ. 20/E del 13/5/11 A.E.):

- **scontrino fiscale parlante o fattura** dove risulti il **codice fiscale** del soggetto che sostiene la spesa e la **descrizione del dispositivo med.;**
- **documentazione** dalla quale risulti che il dispositivo medico acquistato abbia la **marcatura CE**.

Tale documentazione può essere costituita dalla fotocopia della confezione del prodotto oppure la conformità CE può essere attestata dal venditore **indicando sullo scontrino o sulla fattura "prodotto con marcatura CE + il numero della direttiva UE di riferimento"**. (Circolare 19 del 1/6/2012 Agenzia Entrate).

Presentare la documentazione per attestare che il prodotto sia marcato CE è obbligatoria per il contribuente. L'attestazione della marcatura CE sullo scontrino da parte del venditore è una facoltà non un obbligo.